

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Procedura O.C.C Avvocati Avezzano n. 10/2023

Istanti: Sig. Mancinelli Roberto e Sig.ra Testa Deborah

**Professionisti nominati a svolgere i compiti di Gestore nel Procedimento
di cui sopra:**

Avv. Gian Marco Marino

Avv. Roberto Di Salvatore

Relazione dei Gestori della Crisi

ai sensi dell'art. 68 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai signori **MANCINELLI ROBERTO e TESTA DEBORAH** con l'ausilio e assistiti dall'**Avv. Gianluca Tarquini**, con studio in Avezzano, Via Amendola n. 24, pec gianluca.tarquini@pec.studiotarquini.it,

INDICE

Premesse, note preliminari e Presupposti di ammissibilità	2
I. Analisi del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dagli istanti	4
II. L'attività di verifica, l'accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. - Risultanze	10
III. Il passivo e le posizioni debitorie dell'istante	11
IV. Le spese di procedura ed il compenso dell'O.C.C. (art. 68 comma 2 lett. d CCII)	12
V. Attivo Immobilizzato, patrimonio disponibile e reddito	13
VI. Il piano di soddisfacimento dei creditori	14
VII. Cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le decisioni-merito creditizio (art. 68 comma 2 lett.a) CCII)	16
VIII: Esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 comma 2 lett. b) CCII)	19
IX. Atti di disposizione negli ultimi 5 anni e resoconto sulla solvibilità negli ultimi 5 anni	19
X. Atti del debitore impugnati dai creditori	19
XI. Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata (art. 68 comma 2 lett. c CCII)	19
XII. Convenienza del Piano di ristrutturazione proposto rispetto ad alternative liquidatorie	20
XIII. CONCLUSIONI e ATTESTAZIONE	21



Premesse, Note preliminari e Presupposti di ammissibilità

Sull'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento promossa da:

TESTA DEBORAH, nata ad Avezzano (AQ) il 19/12/1989 e --- OMISSIS --- (C.F. TSTDRH89T59A515)

MANCINELLI ROBERTO nato ad Avezzano il 25/09/1984 e --- OMISSIS --- (C.F. MNCRRT84P25A515S)

i sottoscritti

Avv. Gian Marco Marino, con studio in Avezzano, Via Antonio Gramsci n. 27, PEC: avv.gianmarcomarino@pec.it, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Avezzano e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'OCC Avvocati Avezzano,

Avv. Roberto Di Salvatore, con studio in Avezzano, P.zza Torlonia, 42, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Avezzano e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'OCC Avvocati Avezzano,

nominati dal referente di codesto Organismo, Avv. Roberto Di Pietro, quali Gestori della crisi nel Procedimento n. 10/2023 del Registro il 17 novembre 2023 (**All. 1**), nomina accettata da entrambi con comunicazione pec del 20/11/2023 (**All. 2 - 3**),

Dichiarano

- di possedere i requisiti di cui all'art. 358 del CCII (ex art. 28 L.F.) ed **attestano:**

- che non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trovano in situazioni di conflitto d'interesse;
- che non sono coniugi, parenti, affini entro il quarto grado dei debitori;
- che non sono legati ai debitori da rapporti di natura personale, professionale e patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- che non hanno mai ricevuto né stanno svolgendo alcun incarico professionale per conto degli istanti,
- che il compenso dell'O.C.C. (non comprensivo dell'attività post-omologa) è stato determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dal piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore, è stato accettato dal sig. Mancinelli e dalla sig.ra Testa in data 05/12/2023, incluso nella proposta di Piano tra i crediti in prededuzione con riserva di quantificazione in sede di esame da parte del Gestore alla luce del tariffario vigente (**All. 4**),

presentano la seguente relazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. DLgs. 14/2019, che al fine di renderne più agevole la consultazione è stata articolata come sopra riportato.



Requisiti di ammissibilità

Nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento la procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta del piano.

Il debitore istante deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri e attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi.

Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che il piano che egli propone sia realizzabile.

Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l'indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

Requisito oggettivo necessario ai fini dell'ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento, così come individuato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 14/2019.

La procedura è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 67 e ss del D.Lgs. n. 14/2019.

I sottoscritti hanno esaminato mediante alcuni incontri con i debitori e con il loro difensore Avv. Gianluca Tarquini, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

È stata quindi analizzata la documentazione inerente i debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti, oltre quelli depositati unitamente all'istanza, onde pervenire alla puntuale ricostruzione della situazione economica finanziaria e patrimoniale dei coniugi Mancinelli-Testa.

Gli scriventi hanno, quindi, preliminarmente e nuovamente verificato che fossero rispettati i presupposti soggettivi ed oggettivi e in particolare hanno potuto accertare che i coniugi Mancinelli Roberto e Testa Deborah, ai sensi dell'art. 66 del CC.II. possono accedere alle Procedure familiari e:

- risultano versare in stato di sovraindebitamento così come definito ex art. 2, comma 1 lett. c), DLgs. n. 14/2019 ossia *"lo stato di crisi e di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione*



coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi ed insolvenza” intendendosi per “crisi” lo stato del debitore che rende probabile lo stato di insolvenza e per “insolvenza” lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

- non ricorrono le condizioni oggettive ostative come indicate dall’art. 69 CCII, infatti i debitori: non sono soggetti né assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi ed insolvenza;
- non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti né hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- si sono impegnati personalmente e con l’assistenza dell’Avv. Gianluca Tarquini a fornire supporto e collaborazione necessaria ai nominati Gestori della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale consegnando a tal fine tutta la documentazione a ciò idonea;
- con particolare riferimento alla debitoria dei coniugi, gli scriventi hanno attentamente verificato la natura e l’entità dei debiti esistenti in capo agli stessi ed hanno accertato che essi non pregiudicano l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con procedura familiare;
- i presupposti per l’accesso alla procedura sono quindi risultati tutti soddisfatti.

I. Analisi del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dagli istanti.

Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all’analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone altresì la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

I debitori istanti hanno predisposto una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (al cui documento originale si rimanda per maggiori dettagli) che si può riassumere come segue.

Come da documenti allegati i prestiti chirografari in atto corrispondono a circa complessivi --- OMISSIS ---, per una rata totale --- OMISSIS ---mensile, a ciò si aggiunge il mutuo la cui rata è --- OMISSIS ---, compreso di assicurazione il cui importo residuo ad oggi è --- OMISSIS ---.



Nel dettaglio:

- UNICREDIT: --- OMISSIS ---;
- PRESTITO AGOS: --- OMISSIS ---
- PRESTITO UNICREDIT 1: --- OMISSIS ---;
- PRESTITO UNICREDIT 2: --- OMISSIS ---
- FCA BANK: --- OMISSIS ---;
- BANCA SISTEMA CESSIONE CREDITO TESTA: --- OMISSIS ---;
- CARTA CREDITO: --- OMISSIS ---;
- LINEA DI CREDITO COFIDIS: --- OMISSIS ---.

Sulle cause dell'indebitamento i debitori istanti hanno dichiarato:

--- OMISSIS ---

Si indicano di seguito, così come riferito dai coniugi, i finanziamenti contratti e le relative motivazioni:

--- OMISSIS ---

Gli importi sopra indicati sono stati confermati dalle finanziarie e dalle banche con comunicazioni pec **(All. 10 e 11)**

Gli istanti riferiscono di non essere più in grado di sostenere il pagamento delle future rate a scadere nei confronti delle finanziarie e delle banche limitatamente ai crediti chirografari.

MASSE PASSIVE

Si precisa che i coniugi Mancinelli – Testa ripartiranno il pagamento integrale del compenso all'OCC e quello del mutuo fondiario cointestato proporzionalmente all'attivo che ciascuno di essi metterà a disposizione dei creditori in base alla capacità reddituale.

1) MANCINELLI ROBERTO

--- OMISSIS ---

2) TESTA DEBORAH

--- OMISSIS ---

MASSE ATTIVE



La massa attiva è rappresentata dalle somme che i coniugi impiegheranno per l'ammortamento del mutuo ipotecario, per il pagamento dei crediti privilegiati e per il rimborso del prestito

--- OMISSIS ---

Le somme necessarie per i suddetti pagamenti saranno prelevate interamente dai redditi degli istanti e dalle loro entrate mensili, residuando solamente la quota di reddito necessaria al sostentamento.

Tutti i creditori privilegiati saranno pagati integralmente con le risorse proprie degli istanti.

--- OMISSIS ---

A fronte di tale massa debitoria, il piano prevede:

--- OMISSIS ---

Tali somme verranno corrisposte immediatamente dopo l'omologa non appena ottenuto il finanziamento garantito

--- OMISSIS ---

II. - L'attività di verifica, l'accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. - Risultanze

Gli scriventi hanno proceduto a verificare quanto riportato nella domanda di accesso alla procedura di sovra indebitamento, nonché la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di residenza degli istanti e centrale rischi CRIF; è stata altresì effettuata una circolarizzazione via PEC ai soggetti creditori e sono state inviate le comunicazioni ex art. 68 **(All. 13)**.

Risultanze della verifica:

- ✓ Agenzia delle Entrate Riscossione risultano i debiti di cui sopra **(All. 14)**;
- ✓ Centrale Rischi CRIF: le informazioni creditizie corrispondono alle posizioni debitorie indicate dagli istanti **(All. 15 e 16)**



✓ UNICREDIT: con PEC del 20/02/2024 è pervenuto la precisazione del credito **(cfr. all. 11)**;

✓ Banca Sistema: con pec del 31/01/2024 ha precisato il credito nei confronti degli istanti **(cfr. all. 11)**.

Con riferimento al credito vantato da Banca Sistema nei confronti della Testa si fa presente che trattandosi di cessione del quinto dello stipendio le rate continuano ad essere trattenute mensilmente così come da contratto.

✓ Cofidis SpA: con pec del 23/02/2024 ha precisato il credito **(cfr. All. 11)**.

✓ Agos SpA: con pec del 31/01/2024 ha precisato il credito **(cfr. All. 11)**.

Riepilogando, ad oggi, stante le risposte ricevute dai creditori nonché le ricerche e verifiche effettuate, gli scriventi rilevano che non sussistono differenze tra gli importi evidenziati nell'istanza e quelli comunicati dai creditori e sostanzialmente ne confermano la correttezza, al netto dei pagamenti nel frattempo comunque effettuati (mutuo ipotecario e cessione del quinto).

III. - Il passivo e le posizioni debitorie degli istanti

È stata effettuata una ricognizione in ordine all'assunzione dei debiti, la loro origine e i comportamenti dei debitori nell'ottica di fornire al Giudice e ai creditori la migliore informativa.

Al fine di svolgere tale analisi si è anche tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dai coniugi Testa e Mancinelli negli incontri effettuati nonché durante i vari colloqui intercorsi.

Le cause dell'indebitamento — ampiamente descritte nel paragrafo "Storia dei ricorrenti e dell'indebitamento" contenuto nella proposta formulata dai debitori— sono state già esaminate al punto I).

La sostanziale buona fede degli istanti è riscontrabile dalla circostanza che hanno sempre onorato le proprie posizioni debitorie sino al deposito della domanda; inoltre come si è avuto modo di verificare (vedi paragrafo "Storia dei ricorrenti e dell'indebitamento") parte dei finanziamenti contratti è stata utilizzata per estinguere precedenti prestiti.

PASSIVITA'- SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

--- OMISSIS ---

IV - Le spese di procedura ed il compenso dell'O.C.C. (art. 68 comma 2 lett. d CCII)



Ai sensi dell'art. 68 comma 2 bis lett. d) il Gestore della crisi nella propria relazione deve inserire una indicazione presunta dei costi della procedura.

Sul punto si rappresenta che è stato presentato ai coniugi, che lo hanno sottoscritto in data 05/12/2023 per accettazione un preventivo per i compensi dell'O.C.C. pari a complessivi **€ 7.933,01** compenso O.C.C., di cui € 1.430,54 per IVA, oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura, anche in relazione alle pubblicità il cui compimento verrà eventualmente ordinato all'O.C.C.; si precisa che l'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi del Regolamento dell'OCC Avvocati di Avezzano. Tra le spese vive è presumibile considerare il pagamento di € 200,00 quale imposta di registro in caso di omologa del piano.

Si rappresenta che gli istanti hanno versato un acconto all'OCC di € 200,00 in data 13/11/2023.

V - Attivo Immobilizzato, patrimonio disponibile e reddito

PATRIMONIO IMMOBILIARE

--- OMISSIS ---

I dati di cui sopra riportati nell'istanza sono da ritenersi congrui, il valore dell'immobile è stato stimato con riferimento alle Tabelle OMI e alla Rendita Catastale (**All. 17 e All. 18**)

PATRIMONIO MOBILIARE

--- OMISSIS ---

Conti correnti, depositi, titoli, assicurazioni

--- OMISSIS ---

Dichiarazioni dei redditi Mod. 730 2020, 2021, 2022 e 2023

--- OMISSIS ---

VI - Il piano di soddisfacimento dei creditori



Come già evidenziato il piano prevede il soddisfacimento del 100% delle spese in prededuzione, del 100% dei creditori muniti di privilegio ed il pagamento dei chirografari nella misura del 29,417% per i creditori del Mancinelli e 26,227% per quelli della Testa. Il versamento avverrà secondo le seguenti tempistiche:

- Creditori in prededuzione immediatamente dopo l'omologa del piano salvo liquidazione finale del Giudice Delegato;
- Creditori ipotecari secondo il regolare ammortamento;
- Creditori privilegiati immediatamente dopo l'omologa del piano;
- Creditori chirografari immediatamente dopo l'omologa del piano.

Come anticipato l'erogazione avverrà mediante l'utilizzo della finanza esterna messa a disposizione dalla --- OMISSIS ---.

Si precisa che pur essendo lavoratori dipendenti, data l'età degli istanti e la durata del piano, non è ipotizzabile la messa a disposizione delle somme del TFS, rilevato altresì che non sono giuridicamente obbligati.

A) per i creditori chirografari di Mancinelli:

--- OMISSIS ---

B) per i creditori chirografari di Testa:

--- OMISSIS ---

VII - Cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le decisioni – merito creditizio (art. 68 comma 2 lett.a) CCII)

Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, gli scriventi hanno provveduto ad esaminare la documentazione depositata dai debitori a corredo dell'istanza nonché gli ulteriori documenti dagli stessi consegnati ad integrazione di quelli iniziali ed hanno acquisito tutte le informazioni necessarie direttamente nel corso degli incontri avuti anche con il loro legale, Avv. Gianluca Tarquini.

--- OMISSIS ---

Tale circostanza, unita al fatto che i finanziamenti sono stati contratti con riferimento all'acquisto ed alla ristrutturazione della prima casa, che non esistevano altri debiti finanziari precedenti, lascia presupporre che gli istanti



fossero nella condizione di poter onorare regolarmente i pagamenti delle rate e che il soggetto finanziatore avesse adeguatamente effettuato la valutazione del merito creditizio.

Sul punto si rammenta che il mutuante, prima della conclusione del contratto, ha l'obbligo di svolgere una approfondita valutazione del merito di credito del consumatore al fine di verificarne le effettive capacità - attuali ed in prospettiva - di adempimento agli obblighi scaturenti a seguito della sottoscrizione.

In conclusione, si ritiene che l'indebitamento e l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti o contrari a buona fede degli istanti, che, in ogni caso, non hanno mai subito protesti e non sono stati ammessi ad altre procedure di composizione della crisi, neanche negli ultimi cinque anni.

L'esclusione dell'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è limitato a situazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolosa preordinazione, che nel caso di specie assolutamente non ricorrono.

E' sicuramente da apprezzare la diligenza con cui entrambi i debitori hanno regolarmente e puntualmente adempiuto al pagamento di tutte le rate del mutuo e dei finanziamenti fino alla proposizione della domanda, tant'è che nei loro confronti non risulta iscritta alcuna procedura esecutiva.

--- OMISSIS ---

I dati della persona che fa richiesta di finanziamento da esaminare sono in particolare la situazione economica, la posizione lavorativa, il rapporto tra l'importo richiesto e il reddito, il rapporto tra la rata e il reddito, eventuali insolvenze passate, l'aver già contratto debiti poi estinti con regolarità e l'età del richiedente.

Alla luce della disamina sui contratti di finanziamento stipulati e dalla cronologia dei prestiti, considerato che il mutuo ipotecario contratto è precedente a tutti i detti contratti, si può affermare che in base ai criteri suddetti e al rapporto rata/reddito (reddito inteso come reddito disponibile alla luce degli impegni già presi) sussiste il merito creditizio per il finanziamento contratto dal Sig. Mancinelli.

Alla luce della disamina sui contratti di finanziamento stipulati e dalla cronologia dei prestiti, considerato che il mutuo ipotecario contratto è precedente a tutti i detti contratti, si può affermare che in base ai criteri suddetti e al rapporto rata/reddito (reddito inteso come reddito disponibile alla luce degli impegni già



presi) sussiste il merito creditizio per i finanziamenti contratti dalla Sig.ra Testa salvo quanto appresso.

--- OMISSIS ---

VIII - Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 comma 2 lett. b) CCII)

Al fine di poter esporre le ragioni sull'incapacità economica dei ricorrenti ad adempiere alle obbligazioni assunte, è necessario illustrare la situazione attuale.

Come riferito al punto V) il patrimonio immobiliare degli istanti si compone:

--- OMISSIS ---

Dalle verifiche effettuate non risultano pendenti procedure esecutive mobiliari ed immobiliari nei confronti degli istanti presso il Tribunale di Avezzano.

IX - Atti di disposizione negli ultimi 5 anni e resoconto sulla solvibilità negli ultimi 5 anni

Non risultano atti di disposizione negli ultimi 5 anni.

X - Atti del debitore impugnati dai creditori

Non vi sono atti dei debitori impugnati da parte dei creditori.

XI - Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata (art. 68 comma 2 lett. c CCII)

Ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'OCC è tenuto a rilasciare un giudizio di attendibilità dei documenti richiesti dal DLgs. n. 14/2019.

Gli scriventi rilevano che la documentazione consegnata dai debitori istanti in allegato al piano e quella messa a disposizione successivamente su richiesta dei gestori risulta conforme alle previsioni normative.

Infine, anche alla luce delle verifiche effettuate presso le banche dati, così come illustrato nei precedenti paragrafi, la documentazione prodotta dai coniugi Mancinelli-Testa risulta completa e sostanzialmente attendibile ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento e risulta acquisita e conservata in copia presso gli scriventi.

XII - Convenienza del Piano di ristrutturazione proposto rispetto ad alternative liquidatorie



Si ritiene opportuno evidenziare che il debito contratto dai coniugi Mancinelli e Testa è riferito per la parte prevalente ai finanziamenti stipulati per l'acquisto e precedentemente costruzione dell'abitazione destinata a prima casa che rappresenta il bene principale, sicuramente il più importante che ciascuno è disposto a salvaguardare a costo di ogni sacrificio.

La caparbità e la costanza con cui i ricorrenti hanno cercato di trovare una soluzione anche stragiudiziale con la banca e con le società finanziarie, dimostra l'importanza attribuita all'abitazione della quale non si vuole perdere la disponibilità.

La proposta formulata dagli istanti garantisce una soddisfazione piena dei crediti in prededuzione, il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario che continuerà ad essere regolarmente pagato secondo le condizioni del contratto di mutuo e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura variabile del

--- OMISSIS ---

Considerato che il Professionista, facente funzioni di OCC, ha il compito di confrontare la soddisfazione riservata ai creditori in base al piano proposto e la loro soddisfazione all'alternativa liquidatoria, gli scriventi hanno verificato la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria. Si è considerato il valore di mercato dell'unico immobile allo stato vendibile (casa di abitazione), pari ad € 56.000,00 circa prendendo in esame il valore immobiliare medio delle stime OMI, gli abbattimenti e le spese di un'eventuale esecuzione immobiliare/liquidazione volontaria. Deve altresì valutarsi che sul bene degli istanti grava il mutuo fondiario e quindi ipotizzando la vendita coatta va accantonata (rispetto l'alternativa liquidatoria per i chirografari) la somma residua dovuta al creditore munito di privilegio; non si prendono in considerazione le due autovetture, tra l'altro utilizzate per recarsi sul posto di lavoro, il cui valore è contenuto.

Con l'alternativa liquidatoria si avrà a disposizione dei creditori un importo minore dato non solo dal minore attivo ma anche dai maggiori costi di procedura che andrebbero ad incrementarsi in virtù del compenso dovuto al liquidatore stimabile in misura pari a quello dell'OCC.

La valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve fare riferimento anche ai costi di una eventuale procedura esecutiva individuale funzionale alla liquidazione coattiva del bene e quindi ai tempi processuali della stessa certamente non brevi, considerando altresì l'incognita sull'effettivo prezzo di realizzo all'esito dei tentativi di vendita da esperire.



L'eventuale omologazione del piano consentirebbe invece un soddisfacimento, si parziale dei creditori chirografari, ma certo e comunque superiore rispetto all'alternativa liquidatoria dove addirittura potrebbero non trovare soddisfazione vista la presenza del creditore ipotecario.

A tali valutazioni deve aggiungersi che l'apporto di finanza esterna consente una soddisfazione, seppure parziale, immediata dei creditori, circostanza che deve essere valutata positivamente con riferimento alla struttura della proposta presentata.

XIII - Conclusioni e attestazione

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate, i sottoscritti gestori dell'OCC rilevato:

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss D.Lgs. n. 14/2019 che prevede, in caso di omologa, da parte degli istanti il pagamento del 100% dei creditori prededucibili, il 100% dei creditori privilegiati e il 27,86% e 24,83 dei creditori chirografari nella misura variabile considerando le due masse distinte;

tempistiche:

✓ pagamento integrale del credito in prededuzione a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa, salvo apposito accantonamento che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019;

✓ quanto al credito privilegiato ipotecario nei confronti della Unicredit banca s.p.a. per complessivi € 119.726,30 seguirà ad essere regolarmente pagato secondo le condizioni del contratto;

✓ quanto ai crediti chirografari verranno soddisfatti nelle percentuali sopra indicate a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa

- che sono state consultate le banche dati pubbliche e private al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nell'istanza;

- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

- ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;



- che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss D Lgs.n. 14/2019, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori, tutto sopra rilevato e ritenuto, i sottoscritti, quale gestori incaricati dall'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Avezzano ai sensi del CCII,

ESPRIMONO UN GIUDIZIO COMPLESSIVAMENTE POSITIVO

alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con procedura familiare ai sensi degli art. 66-67 e ss del D.Lgs 14/19 formulata dai signori Testa e Mancinelli con l'ausilio dell'Avv. Gianluca Tarquini;

ATTESTANO

che lo stesso risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori chirografari con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria.

I sottoscritti si riservano di fornire ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Si allegano i documenti menzionati e contrassegnati dal n. 1 al n. 24 come da indice che pure si allega

Con osservanza.

Avezzano, 04 dicembre 2024

I Gestori della crisi

Avv. Gian Marco Marino

Avv. Roberto Di Salvatore

